

Causa C-105/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

15 febbraio 2022

Giudice del rinvio:

Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

27 aprile 2021

Ricorrente:

P.M.

Resistente:

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

ORDINANZA

27 aprile 2021

il Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa) (omissis)
(omissis) (composizione del collegio)

dopo aver esaminato **il 27 aprile 2021**,

in camera di consiglio, nell'**Izba Finansowa (Sezione per le materie finanziarie)**

il ricorso per cassazione di **P.M.**

avverso la sentenza del **Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia)**

del **9 settembre 2020**

n. (omissis)

nel procedimento promosso con ricorso di **P.M.**

avverso la decisione del **Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (direttore dell'amministrazione finanziaria di Varsavia)**

del **13 agosto 2019 n. (...)**

di **diniego del rimborso dell'accisa**

decide:

1) di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 (omissis) (TFUE) la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata del 2012, GU C 326, del 26 ottobre 2012, pagg. 1 e segg.) nonché il principio del carattere monofase dell'accisa quale imposta sul consumo effettivo ed il principio di proporzionalità, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione di una disposizione nazionale come l'articolo 107, paragrafo 1, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; Dz.U. – Gazzetta ufficiale polacca – del 2020, posizione 722, e successive modifiche) relativamente alla parte in cui tale norma impedisce al soggetto passivo di ottenere il rimborso dell'accisa pagata sull'esportazione di un'autovettura immatricolata, calcolata in proporzione al periodo di utilizzo della stessa sul territorio nazionale.

2 (omissis) (sospensione del procedimento)

Motivazione

I. Contesto normativo.

Normativa dell'Unione.

1. Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis).

Articolo 56

Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno dell'Unione.

2. Accordo sullo Spazio economico europeo (omissis)

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.
2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Normativa nazionale.

Legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym; Dz.U. del 2019, posizione 864, e successive modifiche; in prosieguo: la «legge sui diritti d'accisa»)

Articolo 107, paragrafo 1

Il soggetto che ha acquisito il diritto di disporre come proprietario di un'autovettura che non è stata precedentemente immatricolata nel territorio nazionale conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, su cui l'accisa è stata pagata nel territorio nazionale, il quale effettua una cessione intracomunitaria o un'esportazione di tale autovettura, o se tale cessione o esportazione è effettuata per suo conto, ha il diritto al rimborso dell'accisa, presentando una richiesta al capo dell'amministrazione finanziaria competente entro un anno dalla data di effettuazione della cessione intracomunitaria o dell'esportazione dell'autovettura in questione.

II. Fatti.

Procedimento dinanzi alle autorità tributarie.

- 1 Con richiesta del 5 marzo 2019, P.M., che svolge un'attività economica con la denominazione N. (in prosieguo: la «parte»), ha chiesto al Naczelnik Urzędu Skarbowego (capo dell'amministrazione finanziaria; in prosieguo: il «capo dell'amministrazione finanziaria») (...) il rimborso dell'accisa pagata sull'esportazione di un'autovettura di marca BMW (...) n. VIN: (...) per un importo di 5.983,00 zloty polacchi (PLN). Dagli accertamenti effettuati nella causa risulta che la parte ha presentato la dichiarazione AKC-U registrata nel sistema finanziario e contabile della Z. con il numero (...) ed ha pagato l'accisa sull'acquisto intracomunitario dell'autovettura oggetto della richiesta in questione.

- 2 Con decisione n. (...) del 29 aprile 2019, il capo dell'amministrazione finanziaria (...) ha rifiutato di rimborsare alla parte l'accisa dell'importo sopra indicato pagata sull'esportazione della suddetta autovettura in Norvegia. L'autorità ha dichiarato, infatti, che la parte non soddisfaceva la condizione relativa all'assenza di una precedente immatricolazione nel territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale in relazione al veicolo in questione, dal momento che l'autovettura era stata immatricolata nel territorio nazionale il 9 agosto 2017, ossia prima dell'esportazione avvenuta il 7 marzo 2018.

L'autorità ha precisato che «per data di immatricolazione di un veicolo si intende la data dell'immatricolazione provvisoria effettuata d'ufficio a seguito della presentazione della richiesta di immatricolazione del veicolo. L'immatricolazione provvisoria fa parte del processo di immatricolazione, il cui scopo è quello di mettere in circolazione in modo permanente un'autovettura nel territorio nazionale».

- 3 Con decisione del 13 agosto 2019, il Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (direttore dell'amministrazione finanziaria di Varsavia, Polonia; in prosieguo: il «direttore dell'amministrazione finanziaria di Varsavia»), ha confermato la decisione dell'autorità di primo grado, aggiungendo inoltre che, a suo parere, la parte non aveva soddisfatto nemmeno il requisito relativo all'esportazione dell'autovettura personalmente o tramite un'altra persona ma per conto proprio (tale questione resta, tuttavia, estranea all'oggetto della domanda sottoposta alla Corte).

Sentenza del giudice di primo grado.

- 4 Con sentenza del 9 settembre 2020, nella causa (omissis), il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (Tribunale amministrativo del voivodato di Varsavia, Polonia) ha respinto il ricorso della parte avverso la decisione del direttore dell'amministrazione finanziaria di Varsavia del 13 agosto 2019 recante il diniego del rimborso dell'accisa.

Il giudice di primo grado ha dichiarato che, nel caso in esame, l'organo di impugnazione aveva correttamente ritenuto che non sussistevano i motivi per rimborsare alla parte l'accisa sull'esportazione dell'autovettura, in quanto non erano state soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, della legge del 6 dicembre 2008 sui diritti d'accisa (Dz.U. del 2019, posizione 864, e successive modifiche). Dal fascicolo risulta che, prima dell'esportazione, l'autovettura era stata immatricolata nel territorio nazionale, conformemente alle disposizioni sulla circolazione stradale, circostanza che ha determinato il diniego del rimborso dell'accisa nel caso di specie.

Procedimento dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny (Corte suprema amministrativa; in prosieguo: la «Corte suprema amministrativa»)

- 5 La parte ha impugnato la suddetta sentenza nella sua interezza, contestando al giudice di primo grado la violazione, tra l'altro, degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 25, 36 e 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 e segg.) (in prosieguo: l'«accordo SEE»), in combinato disposto con l'articolo 1 della legge del 16 aprile 2004 relativa alla ratifica dell'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato a Bruxelles il 14 ottobre 2003 (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ratyfikacji Porozumienia w sprawie udziału Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanego w Brukseli 14 października 2003 r.; Dz. U. del 2004, n. 130, posizione 1375), e in combinato disposto con l'articolo 9 e l'articolo 87, paragrafo 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej), a causa della loro erronea applicazione, ossia della loro manca applicazione in luogo dell'articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa, con conseguente violazione dei principi fondamentali della libera circolazione delle merci e dei servizi, del principio della riscossione dell'accisa in un'unica soluzione e del suo carattere di imposta sui consumi nonché dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, restringendo in modo inammissibile il cerchio dei soggetti autorizzati a chiedere il rimborso d'accisa in caso di una cessione intracomunitaria o di un'esportazione di un'autovettura.

A sostegno di tale motivo, la parte ha rilevato, tra l'altro, che il diniego di rimborsare l'accisa sul veicolo esportato, calcolata anche solo in proporzione al periodo dell'utilizzo dell'autovettura nel territorio nazionale (periodo del consumo), costituisce una violazione del principio di libera circolazione delle merci e dei servizi (compreso il commercio) sancito dal Trattato ed è contrario al principio della riscossione dell'accisa in un'unica soluzione nonché al principio di proporzionalità. Infatti, in caso di mancato rimborso di questa accisa al venditore nel territorio nazionale, l'accisa in parola deve essere addebitata all'acquirente estero, il quale, oltre a tale accisa, dovrà pagare nel suo paese un'altra accisa. Questo ovviamente si traduce in un aumento ingiustificato del prezzo del veicolo e in una drastica diminuzione della competitività della vendita del veicolo in questione nel mercato estero da parte del venditore polacco, e quindi, in una violazione del principio della parità delle condizioni nel settore del commercio.

Alla luce di quanto precede, la parte ha chiesto l'annullamento integrale della sentenza impugnata e l'accoglimento del ricorso, o, in subordine, l'annullamento integrale della sentenza impugnata ed il rinvio della causa al giudice di primo grado per un nuovo esame.

III. Motivi della presentazione della questione pregiudiziale da parte del giudice nazionale (Corte suprema amministrativa).

- 6 A parere della Corte suprema amministrativa, al fine di decidere sul suddetto ricorso per cassazione presentato dalla parte è necessario che la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia») si pronunci sulla questione relativa all'interpretazione e alle modalità di applicazione dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis) (in prosieguo: il «TFUE»), al carattere monofase dell'accisa quale imposta sul consumo effettivo nonché al principio di proporzionalità. Con ricorso per cassazione è stato dedotto il motivo che denuncia la violazione degli articoli 8, 10, 13, 14, 15, 25, 36 e 37 dell'accordo SEE, le cui norme, ed in particolare quelle degli articoli 36 e 37, sono formulate anche all'articolo 56 e all'articolo 57 TFUE.

L'accordo SEE è stato approvato da parte delle allora Comunità europee il 13 dicembre 1993 dal Consiglio e dalla Commissione, fermo restando che la base giuridica sostanziale era costituita dall'articolo 238 del trattato CEE (ora articolo 217 del TFUE).

- 7 Ai sensi dell'articolo 267 TFUE, quando una questione relativa all'interpretazione dei trattati e alla validità e all'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte.

Sulla questione pregiudiziale

- 8 Nell'esaminare il ricorso per cassazione nel presente procedimento, la Corte suprema amministrativa ha espresso dubbi riguardo al motivo dedotto con il suddetto ricorso secondo cui l'articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa) viola il principio di libera circolazione delle merci e dei servizi (in riferimento al settore del commercio) di cui all'articolo 56 TFUE (articolo 36 dell'accordo SEE), il quale vieta la discriminazione nei confronti dei soggetti di altri Stati membri nonché qualsiasi altra restrizione che impedisca, ostacoli o renda meno allettante l'esercizio della libera prestazione dei servizi.

In particolare, vi sono dubbi sul fatto, se questo tipo di norma (articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa) non renda meno competitivi gli operatori nazionali che esportano autovetture verso paesi terzi (nonché quelli che effettuano cessioni intracomunitarie di tali autovetture) rispetto agli operatori di altri Stati dell'Unione che esportano siffatti veicoli (o che effettuano cessioni intracomunitarie di beni; CIB), in quanto la semplice immatricolazione nel territorio nazionale di un'autovettura poi esportata impedisce loro di ottenere il rimborso dell'accisa pagata anche solo in misura proporzionale al periodo dell'utilizzo della stessa sul territorio nazionale.

Ulteriori dubbi sorgono in merito alla questione, se una norma come l'articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa, impedendo al soggetto passivo di ottenere il rimborso dell'accisa sull'esportazione di un'autovettura precedentemente immatricolata, calcolata anche solo in proporzione al periodo dell'utilizzo dell'autovettura sul territorio nazionale, non si ponga in contrasto con il principio del carattere monofase dell'accisa e della tassazione del consumo effettivo con tale imposta, nonché con il principio di proporzionalità.

- 9 Le autovetture non sono prodotti sottoposti ad accisa, ma sono comunque soggette ad accisa in Polonia. La base giuridica di questa situazione è costituita, tra l'altro, dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, del 14.1.2009, pag. 12), il quale prevede esplicitamente che gli Stati membri possono applicare imposte su prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa, purché ciò non comporti formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

Questo tipo di imposta non è qualificabile come accisa armonizzata, tuttavia la sua introduzione e le modalità per la sua riscossione dovrebbero essere conformi alle disposizioni fiscali applicabili alle accise relativamente alla determinazione della base imponibile, al calcolo dell'imposta, alla riscossione e al controllo dell'imposta nonché al suo rimborso.

Come rilevato dalla Corte di giustizia nell'ordinanza del 27 giugno 2006 nella causa C-242/05 (...) ECLI:EU:C: 2006:430, al punto 23, la tassazione dei veicoli a motore non è stata armonizzata. Gli Stati membri sono dunque liberi di esercitare la loro potestà tributaria in tale materia, purché la esercitino nel rispetto del diritto comunitario [sentenza del 21 marzo 2002, nella causa C-451/99 (...), Racc. pag. I-3193, punto 40].

- 10 L'accisa sulle autovetture in Polonia viene riscossa in un'unica soluzione. Sono soggetti ad accisa: l'acquisto intracomunitario, l'importazione nonché la prima vendita di un'autovettura non immatricolata nel territorio nazionale. Le vendite successive non sono, di norma, soggette ad accisa.
- 11 L'articolo 107 della legge sui diritti d'accisa stabilisce le norme di base per il rimborso delle accise pagate sulle autovetture che vengono poi cedute in un altro Stato membro o esportate.

Ai sensi dell'articolo 107 della legge sui diritti d'accisa, il diritto al rimborso è riconosciuto al soggetto che ha acquisito il diritto di disporre di un'autovettura come proprietario e l'accisa su tale autovettura è stata pagata nel territorio nazionale. Il rimborso è quindi dovuto indipendentemente dal fatto se l'accisa sia stata pagata sulla prima vendita nel territorio nazionale, sull'acquisto intracomunitario o sull'importazione. La condizione fondamentale per il rimborso, oltre al pagamento dell'accisa, è la conferma dell'esportazione dell'autovettura al di fuori del territorio nazionale.

Tuttavia, il diritto al rimborso non spetta se l'autovettura è stata precedentemente immatricolata ai sensi della legge del 20 giugno 1997 sulla circolazione stradale (ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. del 2020, posizione 110, e successive modifiche). In pratica, ciò esclude il diritto al rimborso dell'accisa in riferimento a quei veicoli che sono stati immatricolati prima della loro esportazione, anche se si trattava soltanto di un'immatricolazione provvisoria di cui all'articolo 74 della legge sulla circolazione stradale (ad esempio, ai fini dell'esportazione del veicolo all'estero).

Occorre tenere presente però che tale condizione deve essere interpretata conformemente al principio del carattere dell'accisa quale imposta sul consumo e non alla luce delle norme sull'immatricolazione dei veicoli risultanti dalle disposizioni della legge sulla circolazione stradale. Si dovrebbe pertanto ritenere che la semplice immatricolazione di un'autovettura non debba costituire un ostacolo al rimborso dell'accisa se l'autovettura in questione non era, e non è, destinata al consumo in Polonia.

- 12 Tuttavia, anche volendo ammettere che l'atto di immatricolazione debba essere equiparato all'inizio del consumo del veicolo sul territorio nazionale, che sarebbe solo provvisorio - fino a quando l'autovettura non venga esportata fuori dal territorio nazionale, privare completamente il soggetto passivo che ha pagato l'accisa della possibilità di ottenerne il rimborso a causa dell'assenza di una norma che preveda il suo rimborso parziale (proporzionale), tenente conto del periodo di consumo (immatricolazione) dell'autovettura sul territorio nazionale, sembrerebbe contrario alla norma dell'articolo 56 TFUE (articolo 36 dell'accordo SEE) e al principio del carattere monofase dell'accisa quale imposta sul consumo effettivo, nonché al principio di proporzionalità.

Invero, se, nonostante l'immatricolazione, l'utilizzo (il consumo) sul territorio nazionale di un'autovettura non ha luogo o ha una durata limitata, far pagare l'accisa per intero su quel veicolo in Polonia sembra essere incompatibile non solo con il principio della tassazione delle merci nel luogo di consumo, ma anche con il principio della libera circolazione delle merci - nella fattispecie delle autovetture - all'interno dell'Unione, tra i singoli Stati membri, nonché negli scambi con i paesi terzi.

- 13 Come ha dichiarato la Corte di giustizia nell'ordinanza del 27 giugno 2006 nella causa C-242/05 (...), una normativa nazionale che impone il pagamento di una tassa il cui ammontare non è proporzionale all'utilizzo del veicolo nello Stato membro interessato, anche se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato, è contraria agli articoli da 49 a 55 CE se è applicata a veicoli noleggiati e immatricolati in un altro Stato membro che non sono né destinati ad essere utilizzati essenzialmente nel primo Stato membro in via permanente né di fatto utilizzati in tal modo, salvo il caso in cui il suo obiettivo non possa essere raggiunto istituendo un'imposta proporzionale alla durata dell'utilizzo del veicolo nel detto Stato (punto 29).

Sebbene tale decisione si riferisse al noleggio di un'autovettura, ciò non significa che il principio ivi espresso, che indica la necessità di garantire che un'imposta come l'accisa sia proporzionata al periodo di utilizzo del veicolo nello Stato membro interessato, non possa applicarsi alla vendita di un'autovettura.

- 14 A tal proposito, occorre ricordare che dopo l'esportazione di un'autovettura in un altro Stato membro o in un paese terzo, essa, in linea di principio, è soggetta alle imposte sul consumo locali o agli oneri di natura analoga all'accisa polacca, il che, in assenza del rimborso dell'accisa in Polonia, può implicare la violazione del principio della riscossione dell'accisa in un'unica soluzione. Ovviamente, ciò ha anche l'effetto di aumentare il prezzo del veicolo e di ridurre notevolmente la competitività in relazione alla vendita di tale veicolo sul mercato estero da parte del venditore polacco, il che può indicare anche una violazione del principio della parità delle condizioni nel settore del commercio, a cui osta l'articolo 56 TFUE (articolo 36 dell'accordo SEE). Pertanto, si pone la questione, se una norma come l'articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa, la quale prevede che ogni volta che un'autovettura viene immatricolata (anche solo provvisoriamente) nel territorio nazionale il soggetto passivo viene privato del rimborso dell'accisa pagata anche solo per un importo calcolato in proporzione al periodo del suo utilizzo nel territorio nazionale, non comporti, in contrasto all'articolo 56 del TFUE (articolo 36 dell'accordo SEE), una riduzione della competitività degli operatori nazionali che esportano autovetture in paesi terzi (o che effettuano le loro cessioni intracomunitarie) rispetto agli operatori di altri Stati membri che esportano tali veicoli verso paesi terzi (e che effettuano cessioni intracomunitarie) nonché se ciò non abbia l'effetto di limitare la libera prestazione di servizi per quanto riguarda il commercio delle autovetture.
- 15 Nella causa in esame, la parte sostiene al tal riguardo che, in una situazione come quella nel caso di specie, in cui il periodo di consumo dell'autovettura nel territorio dello Stato in cui è stata pagata l'accisa è trascurabile rispetto all'intero periodo di utilizzo e alla vita utile dell'autovettura, privarla del rimborso, anche solo parziale, dell'accisa pagata, quando è pacifico che l'autovettura è stata esportata al di fuori del territorio dell'Unione europea, viola i principi di cui sopra. Non vi è alcuna ragione per ritenere che il soggetto che, dopo l'importazione, ha trasportato l'autovettura fuori dal territorio nazionale (compresa anche la sua esportazione) debba essere obbligato a pagare l'accisa per intero solo per il semplice fatto di aver immatricolato l'autovettura, indipendentemente dalla natura di tale immatricolazione e dal periodo di utilizzo (consumo) della stessa nel territorio nazionale.

Inoltre, la parte rileva, nell'ambito del motivo vertente sulla violazione degli articoli 36 e 37 dell'accordo SEE, che anche la Norvegia, verso cui è stata esportata l'autovettura oggetto del presente procedimento e nella quale la sua importazione è soggetta ad un'imposta sul consumo di natura analoga a quella dell'accisa polacca, è parte di tale accordo. Pertanto, in assenza del rimborso dell'accisa al venditore nel territorio nazionale, l'accisa in parola deve essere addebitata all'acquirente estero il quale, oltre alla suddetta accisa, deve pagare

un'altra imposta di questo tipo nel territorio nazionale, il che è contrario alla regola della riscossione dell'accisa in un'unica soluzione e comporta un aumento ingiustificato del prezzo del veicolo nonché la riduzione della competitività per quanto riguarda la vendita del veicolo in questione sul mercato estero da parte del venditore polacco, violando in questo modo il principio della parità delle condizioni nel settore del commercio.

- 16 Pertanto, in una situazione come quella nel presente procedimento, far pagare al soggetto passivo l'accisa per intero appare contrario al principio della libera circolazione delle merci e dei servizi (articolo 56 TFUE, articolo 36 dell'accordo SEE), al principio dell'assoggettamento a tale imposta del consumo effettivo (imposta monofase) così come al principio di proporzionalità, nei limiti in cui le disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 1, della legge sui diritti d'accisa non prevedono, nel caso di un'autovettura importata e immatricolata, e successivamente trasportata fuori dallo Stato (esportata), un'imposta proporzionale (rimborso proporzionale dell'accisa) in relazione al suo periodo di utilizzo in Polonia.
- 17 Ovviamente, nel presente quesito non si tratta di indicare le regole che uno Stato membro dovrebbe seguire per determinare un siffatto rimborso proporzionale, ma, in linea di principio, sembra possibile che uno Stato definisca i criteri atti ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo della normativa in parola, il quale sarebbe quello di garantire che il soggetto passivo paghi l'accisa in proporzione al periodo di utilizzo del veicolo nello Stato, il che sarebbe, peraltro, conforme al principio della libera circolazione delle merci e dei servizi (articolo 56 TFUE, articolo 36 dell'accordo SEE) nonché al principio di assoggettamento a tale imposta il consumo effettivo (imposta monofase), definendo al contempo le condizioni che assicurino la prevenzione e la lotta contro la frode in materia di accise.
- 18 I dubbi sopra esposti, relativi all'interpretazione dell'articolo 56 TFUE (dell'articolo 36 dell'accordo SEE) alla luce del principio del carattere monofase dell'accisa nonché del principio di proporzionalità, giustificano la presentazione alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale presentata nella premessa.
- 19 Per questi motivi, il giudice nazionale, sulla base dell'articolo 267 TFUE, ha statuito come al punto 1 del dispositivo della presente ordinanza.

(omissis) (sospensione del procedimento)